



*Prefettura di Venezia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. N. 481 /GAB / 2017

Venezia, 25 luglio 2017

Al Sig. Sindaco  
della Città Metropolitana di **VENEZIA**

Ai Sigg.ri Sindaci  
dei Comuni della Città Metropolitana  
**LORO SEDI**

Al Sig. Dirigente  
dell'Ufficio Scolastico Territoriale  
di **VENEZIA**

Al Sig. Direttore  
dell'ULSS 3 Serenissima di **VENEZIA**

Al Sig. Direttore  
dell'ULSS 4 Veneto Orientale  
di **SAN DONA' DI PIAVE**

e, p.c.

Al Sig. Questore di **VENEZIA**

Al Sig. Comandante Provinciale  
dei Carabinieri di **VENEZIA**

Al Sig. Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza di **VENEZIA**

Al Sig. Dirigente  
della Polizia Postale di **VENEZIA**

Oggetto: Prime linee guida della Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante  
"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto  
del fenomeno del cyberbullismo".

Com'è noto, in data 3 giugno 2017, è stata pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale n.127 la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela  
dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del  
cyberbullismo".



# *Prefettura di Venezia*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di apprestare un'adeguata tutela dei minori in ordine alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, fenomeno che ha registrato negli ultimi tempi un cospicuo aumento a causa del crescente utilizzo, spesso non consapevole, delle nuove tecnologie specie da parte dei più giovani.

Il provvedimento tratta il problema del solo bullismo informatico, prevedendo appositi strumenti educativi e formativi, con finalità orientate all'informazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione di una maggiore consapevolezza tra gli adolescenti del disvalore di comportamenti persecutori sulla rete internet. Tali comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, generando isolamento ed emarginazione, possono infatti portare a conseguenze anche molto gravi per le vittime, che vengono a trovarsi in situazioni di particolare vulnerabilità.

Nel quadro di un approccio "educativo" e non "repressivo", la Legge n. 71/2017 indica una serie di direttrici d'azione che lo Stato, attraverso le sue articolazioni ministeriali, il mondo della scuola, gli Enti Locali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, nonché le associazioni per la promozione dei diritti dei minori e gli operatori che forniscono servizi di social networking sono chiamati a sviluppare, dando vita a stabili sinergie e forme di collaborazione, nell'ambito delle quali la Polizia Postale e delle Comunicazioni riveste un ruolo di rilevante importanza.

Al riguardo, si comunicano le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, di seguito riportate.

### 1) Finalità dell'intervento normativo.

L'art. 1 della Legge n. 71/2017 indica come finalità dell'intervento il contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso una strategia che comprende misure di carattere educativo, preventivo e rieducativo nei confronti dei minori, vittime e autori del bullismo sul web, da attuare, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Il legislatore individua al comma 2 del medesimo articolo, una definizione molto ampia e articolata del cyberbullismo come "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto dell'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".



# *Prefettura di Venezia*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

2) Strumenti di tutela del minore.

a) La tutela della dignità.

Per l'attuazione delle finalità contemplate nell'art. 1 vengono previsti specifici strumenti ed istituti operativi aventi carattere interistituzionale.

Segnatamente, l'art. 2 introduce un doppio canale di tutela. Il primo riguarda il minorenni maggiore di 14 anni vittima di bullismo informatico, nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità su un minore vittima, che possono rivolgere istanza al gestore del sito internet o del *social media* o, comunque, al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi di specifica tutela, quali l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su internet, con conservazione dei dati originali.

La presentazione dell'istanza può avvenire anche qualora le condotte di cyberbullismo - da identificare tramite il relativo URL (Uniform resource locator) - non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del codice della privacy (Trattamento illecito dei dati), ovvero da altre norme incriminatrici.

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o dei *social media* deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.

In mancanza di tale comunicazione, ovvero quando non sia possibile identificare il soggetto titolare del trattamento, il gestore del sito internet o dei *social media*, l'interessato può rivolgere richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali**, che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 71/2017, per "gestore del sito internet" si intende il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello di cui agli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs n. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), che sulla rete internet cura la gestione di un sito, in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberhullismo.

Appaiono sostanzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli *access provider* (cioè i *provider* che forniscono connessione a Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i *cache provider*, cioè i *provider* che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca, in coerenza con il principio di non responsabilità per i contenuti memorizzati affermato dagli artt. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching) e 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting) del citato D.Lgs.



# *Prefettura di Venezia*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

b) Salvaguardia in ambito scolastico.

Qualora si verificano episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, non penalmente rilevanti, l'art. 5 prevede **l'informativa alle famiglie**, ovvero l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative.

Il comma 2 prevede l'integrazione con specifici riferimenti a tali condotte, e relative sanzioni disciplinari proporzionate agli atti compiuti, sia dei regolamenti delle istituzioni scolastiche, sia del patto educativo di corresponsabilità previsto nello statuto degli studenti della Scuola secondaria.

3) Ammonimento del Questore.

Le misure di tutela fin qui illustrate trovano la maggiore e forse più significativa espressione nel provvedimento applicabile nei confronti del minore che abbia compiuto atti di cyberbullismo, che il legislatore ha attribuito nell'ambito della sfera di competenza del Questore - Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

Infatti, assume particolare importanza la previsione dell'art. 7 della Legge n.71/2017, che dispone l'applicabilità della misura dell'ammonimento del Questore, mutuandone la disciplina dall'art. 8 della Legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, in materia di contrasto alla violenza sessuale e di atti persecutori.

Nello specifico, il provvedimento è finalizzato sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole del disvalore del proprio atto.

La disposizione consente che tale misura sia adottata prima che venga proposta querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, nonché per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante la rete internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne.

In questa fase, il Questore, venuto a conoscenza dei fatti ed assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, anche sentendo le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell'ammonimento è redatto processo verbale.

Gli effetti dell'ammonimento comunque cessano al compimento del diciottesimo anno di età del minore.



# *Prefettura di Venezia*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

La misura costituisce un deterrente per incidere in via preventiva sui comportamenti di soggetti di giovane età, bloccando l'escalation di condotte che, polarizzandosi in direzione di vittime spesso vulnerabili, possono a volte portare a conseguenze molto gravi.

### 5) Piano di azione integrata.

Sul piano delle previsioni a carattere interistituzionale, la Legge prevede, all'art. 3, l'istituzione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un tavolo tecnico tematico con i compiti di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, nonché di realizzare un sistema di raccolta di dati, finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

Il tavolo tecnico si avvale della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni - tenuta a relazionare, con cadenza annuale, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno - e delle altre Forze di Polizia,

Fanno parte del tavolo tecnico rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, della Conferenza unificata di cui all'art. 3 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di Associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori, che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, nonché una rappresentanza delle Associazioni studentesche e dei genitori e una delle Associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

### 6) Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico.

Con riferimento alle misure di contrasto in ambito scolastico, è prevista, ai sensi dell'art. 4, l'adozione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministero della Giustizia, di apposite linee di orientamento, da aggiornare ogni due anni, per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, le quali devono includere:



# *Prefettura di Venezia*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

- la specifica formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- un sistema di *governance* efficace, diretto dallo stesso Ministero dell'Istruzione.

Il comma 3 del medesimo articolo, in particolare, introduce la novità dell'istituzione, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, il quale si avvarrà della collaborazione delle Forze di Polizia, delle Associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Sono, inoltre, previsti ulteriori interventi di caratteri educativo tramite:

- la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, che vedono coinvolti i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia, le Prefetture, gli Enti Locali, le Forze di Polizia e ogni altra istituzione, ente o Associazione competente in materia;
- la promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di ogni scuola, nell'ambito della rispettiva autonomia;
- specifici progetti personalizzati ad opera dei servizi territoriali, finalizzati al sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo ed alla rieducazione, anche tramite attività riparatorie, dei minori artefici di tali condotte.

Nel confidare nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si conferma la più ampia disponibilità di questa Prefettura a promuovere, nell'ambito dell'avviato tavolo tecnico interistituzionale sui fenomeni di dipendenza giovanile, ogni utile iniziativa per la concreta attuazione dei nuovi istituti previsti dalla Legge n. 71/2017.

IL PREFETTO  
Boffi